SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 3**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1988, n. 560.

Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari, un contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce: «Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 473):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 30 settembre 1987.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 19 maggio 1988, 1° giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1988.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 29 giugno 1988 e approvato il 6 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2966):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 14 luglio 1988, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla XIII commissione il 28, 29 luglio 1988, 21 e 28 settembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

89G0001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 740 ed il titolo: scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla normativa generale per le scuole dirette e fini speciali:

Normativa generale

Art. 741. — Nell'Università degli studi di Genova sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

1) di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
2) di assistenza sociale psichiatrica;
3) per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio;
4) per tecnici testisti;
5) per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva;
6) per tecnici di neurofisiopatologia.

Art. 742. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 743. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 744. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 745. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 746. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 747. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 748. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 749. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 750. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 751. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 354

88A5178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vermentino di Sardegna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Vermentino di Sardegna» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, n. 36;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Vermentino di Sardegna».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Vermentino di Sardegna» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato fuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla

scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1988
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 305

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Vermentino di Sardegna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Vermentino di Sardegna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Vermentino.

È ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da altri vitigni ad uve bianche «raccomandate e autorizzate» per le singole province, con esclusione dei vitigni aromatici.

I conduttori aventi vigneti iscritti all'albo dei vigneti per la produzione della D.O.C. «Vermentino di Gallura», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve, prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte sul territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Vermentino di Sardegna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda acquifera ed infine i terreni situati oltre i 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima delle uve non dovrà superare i q.li 200 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite e ad una produzione unitaria media di kg 7 per ceppo.

La resa massima delle uve in vino D.O.C. «Vermentino di Sardegna» non deve essere superiore al 65%; qualora la resa uva/vino superi tale limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Annualmente con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, la regione Sardegna può fissare un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione inferiore a quelli stabiliti nel presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole zone geografiche, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Vermentino di Sardegna» una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 10°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Vermentino di Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal bianco carta al giallo paglierino tenue, con leggeri riflessi verdolini, brillante;

odore: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: secco (zuccheri ridotti fino a 4 gr/l); amabile (zuccheri ridotti fino a 20 gr/l); sapido, fresco, acidulo, con leggero retrogusto amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5 di cui almeno 9,5 svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È ammesso il Vermentino di Sardegna Spumante di qualità, che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: intensa con perlage fine e persistente;

colore: dal bianco carta al giallo paglierino tenue, con leggeri riflessi verdolini;

odore: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: secco o amabile, sapido, fresco, con retrogusto amarognolo;

alcool minimo: 11 gradi complessivi, di cui almeno 10 svolti;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purché non traggano in inganno l'acquirente.

Sono obbligatorie:

a) l'indicazione del termine amabile per il Vermentino di Sardegna che ne ha le caratteristiche;

b) le indicazioni prescritte per gli spumanti di qualità dai regolamenti comunitari.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A5154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il titolo: «1) Scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia» e gli articoli 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 e 485, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia

Art. 471. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare e della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; sui problemi dei vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti-assistenti in oftalmologia.

Art. 472. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.

Art. 473. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica oculistica.

Art. 474. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica I;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica II.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, PEV, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
ortottica III;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale *.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 475. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
reparti clinica oculistica B;
reparti clinica oculistica R;
servizio di oftalmologia sociale;
servizi ambulatoriali.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 476. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Nell'art. 741, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Genova, la denominazione della scuola: 1) di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia, muta in: 1) per ortottisti-assistenti in oftalmologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 377

88A5179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1988.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1988.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 280-F del 22 marzo 1988 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1988;

Vista la domanda in data 23 giugno 1988 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per l'anno 1988 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 22 marzo 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutasi il 24 marzo 1988;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 822606 del 23 agosto 1988 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1988;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1988, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (CIRAS), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1988 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco, pomodoro» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 15 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

88A5232

DECRETO 27 dicembre 1988.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1989 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 890801 in data 14 dicembre 1988 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1989;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988 con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1988 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1987 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati e ai relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1988 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1989, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A5233

DECRETO 27 dicembre 1988.

Autorizzazione alla società Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 febbraio 1988 e le successive modificazioni ed integrazioni in data 2, 8 e 18 marzo, 5 e 14 aprile, 6 e 23 maggio, 14 giugno, 5 e 21 luglio e 21 settembre 1988 con le quali la società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 27 luglio 1988, n. 822384, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;

Viste le lettere in data 1° agosto 1988, n. 822451, 17 ottobre 1988, n. 822931, 18 novembre 1988, n. 823169, 28 novembre 1988, n. 823306 e 7 dicembre 1988, n. 823379, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività, la società Il Mare - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni nella sua qualità di azionista di controllo della società Mare vita assicurazioni, si è impegnata a non procedere nel primo quinquennio di attività a non alienare quote di partecipazione che comportino la perdita del predetto controllo;

Decreta:

Art. 1.

La società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I — le assicurazioni sulla durata della vita umana — ed assicurativa nel ramo V — le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 — di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla società Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa n. 10 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

3) tariffa n. 11 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

4) tariffa n. 21 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio unico;

5) tariffa n. 20 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;

6) tariffa n. 60 - assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

7) tariffa n. 60-I - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

8) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);

9) tariffa n. 30 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa n. 40 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa n. 50 - assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe, a premio annuo;

14) tariffa n. 51 - assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe, a premio unico;

15) regolamento della gestione interna separata denominata Armonium;

16) tariffa n. 100/01 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa n. 100/02 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 16);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa n. 100/03 - assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

21) tariffa n. 100/04 - assicurazione mista a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 20) e 21);

23) tariffa GF assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

24) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa EPPI - assicurazione complementare intesa come «esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità»;

26) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 25);

27) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

28) tariffe 50/C/MV e 50/R/MV - assicurazioni di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 28);

30) tariffa 50/U/MV - assicurazioni di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 30);

32) tariffe 55/C/MV e 55/R/MV - assicurazioni di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 32);

34) tariffa 55/U/MV - assicurazioni di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 34);

36) tariffe 80/C/MV e 80/R/MV - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 36);

38) tariffa 80/U/MV - assicurazioni di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 38);

40) tariffe 80/C/MV Coll. e 80/R/MV Coll. - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa 80/U/MV Coll. - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffe 85/C/MV e 85/R/MV - assicurazioni di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 42);

44) tariffa 85/U/MV - assicurazioni di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 44);

46) tariffa 9/MV - assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), di cui al precedente punto 39);

48) tariffa 9/MV/2t - assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (tariffa a tasso tecnico 4%);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), di cui al precedente punto 39);

50) tariffa 9/MV/(5) - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 50);

52) tariffa 9/MV/(10) - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 52);

54) tariffa OP/C/RVR - opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

55) tariffa OP/C/R5R - opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

56) tariffa OP/C/R10R - opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

57) tariffa OP/C/R2tR - opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

58) tariffa OP/RVR/RR5 - opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

59) tariffa OP/RVR/RR10 - opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

60) tariffa OP/RVR/RVR2t - opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

61) tariffa OP/C/R - opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

62) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

63) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

64) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

65) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

66) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicati ai punti A e B;

67) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 66), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

68) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 66), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

69) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

70) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria, a premio unico per forme collettive ed individuali;

71) tariffa CF/11/MV/C1 - capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati;

72) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 71);

73) condizioni speciali di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita stipulate dai dipendenti o dagli agenti della società Mare vita assicurazioni;

74) tariffa CF/11/MV - capitalizzazione finanziaria a premio unico per polizze individuali;

75) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suddetta tariffa CF/11/MV;

76) tariffa 100/05 - assicurazione mista a premio unico;

77) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della suddetta tariffa 100/05.

Art. 3.

La S.p.a. Mare vita assicurazioni, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate, approvate con il presente decreto, utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A5234

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 dicembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1985, concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1986, concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni;

Viste le richieste indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte dell'ANITAO - Associazione nazionale industria trasformazione agrumi e ortofrutticoli, di cui alle lettere n. 047/87 del 28 agosto 1987 e n. 072/87 del 24 novembre 1987, nonché da parte del CITRAG - Consorzio italiano industrie trasformazione agrumi, di cui alla lettera in data 23 maggio 1988, tendenti ad ottenere l'autorizzazione a poter svolgere, al pari delle altre Associazioni nazionali di categoria ANICAV - AIIPA - ASSITRAPA, i compiti di rappresentanza e certificazione previsti agli articoli 5 e 20 del summenzionato decreto 27 dicembre 1985;

Visti gli atti costitutivi, rispettivamente, dell'ANITAO, in data 13 aprile 1987, con atto del notaio Oreste Morello con studio in Palermo, avente il numero di repertorio 26789 e registrato a Palermo in data 4 maggio 1987 e del CITRAG, in data 19 dicembre 1978, con atto del notaio Francesco Paderni con studio in Messina, avente il numero di repertorio 131014 e registrato a Messina in data 8 gennaio 1979;

Considerato che dagli statuti allegati agli atti costitutivi risulta che le suddette associazioni intendono, tra l'altro, esercitare, a livello nazionale, le medesime attività regolamentate dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Ritenuta la necessità di integrare il dispositivo degli articoli 5 e 20 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 5, punto *E)*, ed all'art. 20 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985 dopo la parola ASSITRAPA viene aggiunto: «ANITAO - Associazione nazionale industrie trasformazione agrumi e ortofrutticoli» e «CITRAG - Consorzio italiano industrie trasformazione agrumi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

88A5269

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1988.

Finanziamento dei programmi di ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 1 dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto che il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, dispone che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto che il comma primo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980, dispone che una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che il secondo comma del predetto art. 32 demanda al CIPE la determinazione annuale della quota del Fondo in questione da destinare agli interventi sopra citati;

Vista la tabella *D* della legge 11 marzo 1988, n. 67, che fissa in lire 52.650 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988;

Visti i propri decreti n. 110457 del 5 marzo 1988, n. 132405 del 13 maggio 1988, n. 156421 del 10 agosto 1988, n. 165806 del 12 ottobre 1988 e n. 172281 del 28 ottobre 1988, con i quali è stata erogata a carico del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1988 complessivamente la somma di L. 51.627.995.000.000;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero, non ripartita dal CIPE di L. 1.022.005.000.000 è stata riservata per L. 180.000.000.000 per le necessità finanziarie degli istituti scientifici, istituti zooprofilattici e hanseniani, e per L. 842.005.000.000 per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata;

Visto che il CIPE con delibera del 27 ottobre 1988, a valere sulla predetta residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988 di L. 180.000.000.000, riservata alle necessità finanziarie anche degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, ha assegnato, per il finanziamento della ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, la somma complessiva di L. 75.000.000.000, nelle misure riportate accanto a ciascun istituto nella tabella *A* allegata alla stessa delibera;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'assegnazione ed al pagamento, a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, quale finanziamento della ricerca corrente per l'anno 1988, per un importo complessivo di L. 75.000.000.000, nella misura indicata per ciascun istituto nell'allegato prospetto;

Visto il cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico l'importo complessivo di L. 75.000.000.000, quale finanziamento della ricerca corrente 1988, nelle misure indicate per ciascun istituto nell'allegato prospetto.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 75.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 75.000.000.000 a favore degli istituti scientifici pubblici nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati nell'allegato prospetto.

L'onere complessivo di L. 75.000.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1988
Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 389

TABELLA *A*

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA CORRENTE PER L'ANNO 1988 DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO.

Istituti	Importi (in lire)
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	9.598.015.474
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	11.072.345.682
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	6.976.714.348
Fondazione senatore Giovanni Pascale - Napoli	8.027.083.118
Istituto ospedale oncologico - Bari	683.082.929
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano	2.485.054.756
Istituto policlinico San Matteo - Pavia	7.594.624.856
Ospedale maggiore - Milano	4.485.374.238
Istituto nazionale riposo e cura anziani - INRCA - Ancona	4.978.915.217
Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	1.993.657.235
Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo - Trieste	992.950.425
Istituto Giannina Gaslini - Genova	4.489.716.240
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna	11.622.465.482
Totale ...	75.000.000.000

88A5235

DECRETO 31 dicembre 1988.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabiliti con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 che fissa in lire 104.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge di cui trattasi, siano assoggettati a ritenuta fiscale;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1989;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1 concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, di durata non superiore a novantasei giorni, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, espletate le operazioni di asta, con apposito decreto verrà indicato il prezzo medio ponderato risultante dall'asta medesima.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L, L. 5.000.000;
serie M, L. 10.000.000;
serie N, L. 50.000.000;
serie O, L. 100.000.000;
serie P, L. 500.000.000;
serie Q, L. 1.000.000.000;
serie R, L. 5.000.000.000;
serie S, L. 10.000.000.000;
serie T, L. 50.000.000.000.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 7 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» se sono da immettere in «Gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «Gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

L'Ufficio italiano dei cambi, gli enti con finalità di previdenza e di assistenza, le imprese di assicurazione, le società finanziarie e gli altri operatori tramite gli agenti di cambio di cui al precedente art. 5 hanno facoltà, se aderenti alla «Gestione centralizzata», di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata» da immettere nella gestione medesima.

Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

1) oggetto statutario esclusivo o principale o attività esclusive o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati;

2) capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 5 miliardi.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione relativa alla perdita dei suddetti requisiti.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Nei casi di cui ai citati articoli 17 e 18, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento possono essere:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno pari ad un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Nel caso di cui al precedente art. 2, i prezzi offerti dagli operatori possono variare di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra.

Le maggiorazioni e variazioni di cui ai commi precedenti contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 9.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate all'apposito sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 11.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del Tesoro alla Corte dei conti.

Art. 12.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza il giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 13.

I B.O.T. presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 17, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 21, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 18 e seguenti.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del Cassiere e del Capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 15.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 16.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 17.

L'assegnazione dei B.O.T. può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 18.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

Anche il tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 19.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 18, può anche essere consentita da parte di ciascuna richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 18 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 18 e 19 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 19, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 18, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 19, lettera *b)*, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non, che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Le offerte di cui al precedente art. 18 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui all'art. 19, lettere *a)* e *b)*, rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nei casi di cui alla lettera *a)* e al terzo comma dell'art. 8 ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui alla lettera *b)* dell'art. 8 a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto secondo che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 18, le offerte di cui all'art. 19 risultate aggiudicatarie vengono regolate al prezzo base di collocamento indicato nei decreti di cui all'art. 1 maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione, nei casi di cui al precedente secondo comma, ovvero il prezzo base di collocamento comprensivo della suddetta maggiorazione, nei casi di cui al precedente quarto comma.

Art. 22.

Nei casi di cui agli articoli 18 e 19 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni e le ricevute provvisorie di cui al precedente art. 6 presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte rimaste aggiudicatarie.

Art. 23.

Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui B.O.T. è costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento è costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 21, ultimo comma.

Art. 24.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 14 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 9, 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, n. 90 e n. 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983 e n. 243 del 18 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1989
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 146.

89A0006

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 dicembre 1988.

Fornitura di materiali per l'invaso Occhito-Fortore nel quadro dell'emergenza idrica della regione Puglia. (Ordinanza n. 1623/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 1531/FPC del 3 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988, n. 1555/FPC del 15 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1988, n. 1556/FPC del 15 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1988, con le quali venivano disposte misure atte a fronteggiare l'emergenza idrica della regione Puglia;

Vista la richiesta n. 248/SEAP-EI del 22 novembre 1988 dell'ente autonomo acquedotto pugliese con la quale si chiedeva al Ministro per il coordinamento della protezione civile il prestito, per un limitato periodo di tempo, delle tubazioni flessibili già utilizzate per l'emergenza Valtellina;

Vista la richiesta n. 336/SEAP/EI del 20 dicembre 1988 con la quale il medesimo ente rinnova la richiesta segnalando che il livello dell'invaso Occhito-Fortore consente prelievi di acqua per uso idropotabile già inferiori di un terzo al minimo indispensabile;

Considerata la necessità di intervenire, aderendo alla succitata richiesta, al fine di evitare disagi alla popolazione, per fronteggiare l'emergenza idrica in atto;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la suddetta crisi idrica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le manichette galleggianti Dunlop tipo 501 e 502 depositate presso il deposito di Ciresio-San Giuliano Milanese della Snamprogetti S.p.a. devono essere messe a disposizione dell'ente autonomo acquedotto pugliese, previo verbale di constatazione che sarà redatto dalla Snamprogetti, da un rappresentante del dipartimento della protezione civile e da un rappresentante dell'ente autonomo acquedotto pugliese, il quale provvederà a proprie spese al trasporto nella zona d'impiego sull'invaso Occhito-Fortore.

Art. 2.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni destinate al cantiere aperto per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade e autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 3.

L'ufficio tecnico erariale competente per territorio provvederà a determinare il canone d'uso dei materiali in base anche al tempo d'impiego che dovrà essere stabilito dall'ente autonomo acquedotto pugliese. Il medesimo ente provvederà, a proprie spese, alla restituzione dei materiali presso il centro polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A5246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 1740 del 12 dicembre 1988

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica)

Alessandria:

piogge alluvionali nei mesi di aprile, maggio e prima decade di giugno 1988 nel territorio dei comuni di Felizzano, Masio e Melazzo;

grandinata del 12 giugno 1988 nel territorio del comune di Bergamasco;

grandinata del 14 giugno 1988 nei territori dei comuni di Gabiano, Morano Po, Moncestino, Villadeati;

nubifragio con grandinata del 24 giugno 1988 nei territori dei comuni di Casale Monferrato e Coniolo;

grandinata del 27 giugno 1988 nei territori dei comuni di Bistagno, Ricaldone e Terzo;

nubifragio con grandinata del 3 luglio 1988 nei territori dei comuni di Capriata d'Orba, Carpeneto, Castelletto d'Orba, Gavi Ligure, Orsara B.da, San Cristoforo, Trisobbio e Casale Monferrato.

Asti:

piogge alluvionali nei mesi di aprile, maggio e prima decade di giugno 1988 nei territori dei comuni di Asti, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castelletto Molina, Colcavagno, Costigliole, Montiglio, Nizza Monferrato, S. Damiano, Vigliano, Camerano Casasco, Cisterna, Cortiglione, Isola, Loazzolo, Moasca, Monastero Bormida, Montegrosso, Portocomaro, Rocchetta Palafea, S. Marzano e Vesime;

nubifragio con grandinata del 18 maggio 1988 nei territori dei comuni di Albugnano, Aramengo, Asti, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Celle Enomondo, Cocconato, Frinco, Montiglio, Passerano Marmorito, Portacomaro, Scandeluzzo, Scurzolengo, Villa S. Secondo;

piogge torrenziali nel periodo 2-30 giugno 1988 nei territori dei comuni di Castagnole Lanze, Cisterna, Isola, Revigliasco e Tigliole;

grandinata del 12 giugno 1988 nei territori dei comuni di Cisterna, Castigliole d'Asti, Ferrere, S. Damiano, S. Martino Alfieri;

grandinata del 14 giugno 1988 nei territori dei comuni di Asti, Camerano, Casasco, Castello d'Annone, Carsione, Cortandone, Cortazzone, Cortiglione, Maretto, Roatto e Villafranca;

grandinata del 21 giugno 1988 nel territorio del comune di Robella;

grandinata del 27 giugno 1988 nei territori dei comuni di Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino e Montabone.

Cuneo:

piogge alluvionali nei mesi di aprile, maggio e prima decade di giugno 1988 nei territori dei comuni di Alba, Castiglione Falletto, Ceva, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Govone, Lequio Berria, Montaldo Mondovì, Murazzano, Neviglie, Niella Tanaro e S. Stefano Belbo;

grandinata del 17 maggio 1988 nei territori dei comuni di Alba, Caraglio, Lagnasco;

grandinata del 6 giugno 1988 nei territori dei comuni di Envie e Revello;

grandinata del 12 giugno 1988 nei territori dei comuni di Busca, Caraglio, Govone, Montà e Priocca;

grandinata del 14 giugno 1988 nei territori dei comuni di Alba, Briaglia, Mondovì, Roddi, Savigliano, Vicoforte-Mondovì;

grandinata del 16 giugno 1988 nei territori dei comuni di Peveragno e Govone;

Novara:

grandinata del 27 maggio 1988 nei territori dei comuni di Novara, Trecate e Sozzago;

grandinate del 13, 14, 17 giugno 1988 e abbondanti piogge nei mesi di maggio e giugno nei territori dei comuni di Bellinzago, Mezzomerico, Oleggio, Novara e Lesa;

tromba d'aria del 1° luglio 1988 nei territori dei comuni di Casalvolone e Vinzaglio;

nubifragio con grandinata del 24 luglio 1988 nei territori dei comuni di Barengo, Caltignaga, Fara Novarese, Sillavengo e Cameri.

Torino:

piogge alluvionali del mese di maggio 1988 nei territori dei comuni di Gassino Torinese, Pinerolo, Andezena, Bollengo, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Bricherasio, Cavagnolo, Cinzano, Colleretto Giacosa, Cumiana, Leini, Lovanzè, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Osasco, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pecetto, Pinerolo, Poirino, Prarostino, Quagliuzzo, Rivalba, Riva presso Chieri, Settimo Torinese, S. Raffaele Cimena, S. Secondo di Pinerolo, Vigone, Villastellone e Vische;

nubifragi con grandinate del periodo 12-29 giugno 1988 nei territori dei comuni di Barone, Brozolo, Buriasco, Carmagnola, Frossasco, Giaveno, Ivrea, Macello, Montaldo Dora, Pinerolo, Piscina, Poirino, Pralormo, Scalenghe, Valperga, Vigone, Villafranca P.te e Caluso;

grandinata del 24 luglio 1988 nei territori dei comuni di Agliè, Caluso, Cuceglio, Front, Mazzè, Romano Canavese, Strambino, Vauda-Canavese, Villareggia e Vische.

Vercelli:

grandinata del 16 giugno 1988 nei territori dei comuni di Borgo d'Ale e Moncrivello;

tromba d'aria e grandinata del 1° luglio 1988 nei territori dei comuni di Borgovercelli, Santhià, Tronzano, Alice Castello, Brianzè, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Crova, Olcenengo, Quinto Vercellese, San Germano, Villata e Vercelli;

grandinata e tromba d'aria del 24 luglio 1988 nei territori dei comuni di Arborio, Villanova Biellese e Borgo d'Ale.

Decreto ministeriale n. 1741 del 12 dicembre 1988

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Bologna:

grandinata del 12 luglio 1988 nel territorio del comune di Monteveglio.

Ferrara:

grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Argenta, Massafiscaglia, Lagosanto, Comacchio, Cento, S. Agostino, Mirabello e Poggiorenatico;

Ravenna:

grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo e Ravenna;

Reggio Emilia:

grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e S. Polo di Enza;

grandinata del 30 agosto 1988 nel territorio dei comuni di Reggio Emilia, S. Martino in Rio, Correggio e Rubiera.

Decreto ministeriale n. 1742 del 12 dicembre 1988

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Arezzo:

grandinata del 17 maggio 1988 nel territorio del comune di Civitella in Val di Chiana;

siccità del periodo giugno-ottobre 1988 nel territorio dei comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Subbiano.

Firenze:

piogge persistenti e torrenziali dei giorni 13, 16, 20 e 28 maggio e del 6, 19 e 27 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Scarperia, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago e Vaiano;

grandinata del 19 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi e Castel Fiorentino.

Grosseto:

piogge persistenti e torrenziali dei giorni 25 e 29 aprile del 13, 14, 19 e 28 maggio e del 5, 19 e 26 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Roccalbegna, Seggiano, Semproniano, Castell'Azzarra e Santa Fiora.

Lucca:

piogge persistenti e torrenziali dei giorni 13, 19, 20 e 28 maggio e del 6 e 7 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Altopascio, Porcari e Capannori.

Massa Carrara:

grandinata del 14 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Massa e Carrara.

Pisa:

piogge persistenti e torrenziali dei giorni 30 e 31 marzo, del 1°, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 aprile, del 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28 e 30 maggio e del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 25, 28 e 29 giugno 1988 nel territorio dei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Casciana Terme, S. Giuliano Terme, Pisa, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Crespina, Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini di Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Terricciola, Cascina, Orciano Pisano e Lorenzana;

grandinata del 19 maggio 1988 nel territorio del comune di Palaia;

grandinata del 6 giugno 1988 nel territorio dei comuni di S. Giuliano Terme e Vecchiano.

Siena:

piogge persistenti e torrenziali dei giorni 24 e 27 aprile del 12, 13, 14, 15, 18 e 20 maggio e del 5, 6, 18, 19 e 27 giugno 1988 nel territorio provinciale;

grandinata del 5 giugno 1988 nel territorio del comune di Chiusi.

Decreto ministeriale n. 1743 del 12 dicembre 1988

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze dei danni arrecati alle produzioni agricole)

Frosinone:

grandinate del 20 maggio 1988 e del 1° giugno 1988 nel territorio del comune di S. Elia Fiumerapido.

Decreto ministeriale n. 1744 del 12 dicembre 1988

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Trento:

grandinata dell'11 giugno 1988 nei territori dei comuni di Tassullo, Taio, Coredo, Nanno, Tres, Tuenno, Pergine Valsugana, Vigolo Vattaro;

grandinata del 12 giugno 1988 nei territori dei comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore e Cavizzana;

grandinata del 16 luglio 1988 nel territorio del comune di Cles;

grandinata del 2 agosto 1988 nei territori dei comuni di Castelfondo e Fondo;

grandinata dell'8 agosto 1988 nel territorio del comune di Brez;

grandinata del 22 agosto 1988 nel territorio del comune di Drò;

gradinata del 24 agosto 1988 nel territorio del comune di Caldes;

grandinata del 25 agosto 1988 nei territori dei comuni di Livo, Cis, Romallo, Cloz, Dambel, Cagnò, Romeno, Revò, Sanzeno, Coredo, Smarano, Sfruz, Arco, Baselga di Pinè, Bedollo, Palù del Fersina, Fierozzo e Ronzo Chienis.

Decreto ministeriale n. 1745 del 12 dicembre 1988

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Bolzano:

grandinata del 28 maggio 1988 nel territorio del comune di Terlano;

grandinata del 17 giugno 1988 nei territori dei comuni di Appiano, Nalles e Terlano;

grandinata dell'8 luglio 1988 nel territorio del comune di Tesimo;

grandinata del 12 luglio 1988 nel territorio del comune di Vadena;

grandinata del 14 luglio 1988 nei territori dei comuni di Barbiano, Nalles, Naz-Sciaves, Terlano e Tesimo;

grandinata del 2 agosto 1988 nei territori dei comuni di Appiano, Bronzolo, Caldaro, Laives e Vadena;

grandinata del 3 agosto 1988 nei territori dei comuni di Castelbello-Ciardes, Cermes, Chiusa, Funes, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Marlengo, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, S. Pancrazio, Silandro, Tirolo, Velturno e Villandro;

grandinata del 4 agosto 1988 nei territori dei comuni di Naturno, Parcines, Plaus;

grandinata dell'11 agosto 1988 nei territori dei comuni di Bressanone, Naturno, Parcines, Plaus, Velturno e Castelbello-Ciardes;

grandinata del 25 agosto 1988 nei territori dei comuni di Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Silandro e Termeno.

Le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 giugno 1985.

88A5238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata Assegnatari riforma fondiaria «San Francesco» (già Assegnatari riforma fondiaria), in Santa Severina.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 il dott. Francesco Lacava è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Assegnatari riforma fondiaria «San Francesco», (già Assegnatari riforma fondiaria), con sede in Santa Severina (Catanzaro), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 13 gennaio 1987 in sostituzione del prof. Aldo Pegorari.

88A5168

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 novembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di pesca, per la pesca di avannotti La Maremma a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito Savona in data 26 febbraio 1954, rep. 259, reg. soc. 685, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Venere a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis data 27 febbraio 1973, rep. 106403, reg. soc. 1926, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Iacopo Ruffini a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 17 marzo 1978, rep. 13638, reg. soc. 2718, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Cinzia a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 26 febbraio 1973, rep. 34558, reg. soc. 1934, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Solengo a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 24 maggio 1976, rep. 6754, reg. soc. 2407, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Paguro, con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 11 febbraio 1971, rep. 30077, reg. soc. 1713, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia La Torre a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 14 aprile 1978, rep. 13935, reg. soc. 2729, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Gavorranese case sociali a r.l., con sede in Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 27 febbraio 1960, rep. 23239, reg. soc. 1003, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana di lavoro e consumo Barberia a r.l., con sede in Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 25 ottobre 1965, rep. 20330, reg. soc. 1331, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Il Risorgimento a r.l., con sede in Castell'Azzara (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 21 gennaio 1950, rep. 232, reg. soc. 409, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola Monte Labro» a r.l., con sede in Manciano (Grosseto), località Pian del Leccione, costituita per rogito Bonelli in data 20 dicembre 1979, rep. 195/110, reg. soc. 3085, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia «Il Grifo» a r.l., con sede in Manciano (Grosseto), costituita per rogito Bernardini in data 7 maggio 1976, rep. 5994, reg. soc. 2417, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Pian del Leccione a r.l., con sede in Manciano (Grosseto), costituita per rogito Bonelli in data 20 dicembre 1979, rep. 194, reg. soc. 3086, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Agricola di lavoro e consumo di Saturnia» a r.l., con sede in Manciano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 17 dicembre 1944, rep. 9383, reg. soc. 117, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia La Serena a r.l., con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Savona in data 4 marzo 1972, rep. 47134, reg. soc. 1786, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista «Il Cicalino» a r.l., con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Lallo Angela in data 1° dicembre 1981, rep. 1367, reg. soc. 3794, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Casa del lavoratore a r.l., con sede in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 20 luglio 1971, rep. 18445, reg. soc. 1744, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Rosa dei venti a r.l., con sede in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 26 ottobre 1978, rep. 45516, reg. soc. 2833, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di consumo Quattro rioni a r.l., con sede in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 26 aprile 1974, rep. 36611, reg. soc. 2144, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Salvi Pietro Achille a r.l., con sede in Monterotondo (Grosseto), costituita per rogito Savona in data 30 dicembre 1978, rep. 65040, reg. soc. 2874, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia La Libecciata a r.l., con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 15 dicembre 1977, rep. 43432, reg. soc. 2690, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Laguna» a r.l., con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 28 aprile 1978, rep. 45085, reg. soc. 2752, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Villaggio di Ponente a r.l., con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 2 febbraio 1972, rep. 31995, reg. soc. 1790, tribunale di Grosseto;

società cooperativa edilizia Caimano a r.l., con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 10 giugno 1980, rep. 49590, reg. soc. 3258, tribunale di Grosseto;

società cooperativa Unione cooperativa lavoro e di consumo a r.l., con sede in Montorgiali di Scansano (Grosseto), costituita per rogito Bonesi in data 7 settembre 1944, rep. 1721, reg. soc. 105, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Vittoria a r.l., con sede in Catabbio di Semproniano (Grosseto), costituita per rogito Rossi in data 6 dicembre 1949, rep. 152, reg. soc. 417, tribunale di Grosseto;

società cooperativa mista cooperativa di produzione e di lavoro consumo di Rocchette a r.l., con sede in Rocchetto di Semproniano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 3 maggio 1945, rep. 11494, reg. soc. 151, tribunale di Grosseto.

88A5167

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Belfanti» di Castelletto Ticino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara del 7 luglio 1988, prot. n. 7294/1.14.2/1, la scuola media statale «Belfanti» di Castelletto Ticino (Novara) è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 per incrementare il capitale iniziale di L. 2.000.000, a suo tempo accettato per l'istituzione di una borsa di studio in memoria del prof. Antonino Aronica.

88A5169

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Pinelli» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma del 2 giugno 1988, prot. n. 38516/88, la scuola media statale «B. Pinelli» di Roma è stata autorizzata ad accettare dai coniugi Giovanni Battista Compagno e Carmela Sanni la donazione di L. 1.200.000, destinata alla istituzione del «Premio Enrico Compagno» da devolversi a favore di uno studente della predetta scuola media e, ciò per onorare la memoria del loro figlio Enrico prematuramente scomparso.

88A5170

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Vidigulfo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia del 27 giugno 1988, prot. n. 9898/1/2, la scuola media statale «Giovanni XXIII» è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Lorenzo Arpini consistente in un computer tipo «Philips MSX2 mat. FF.01642041356» del valore di L. 950.000.

88A5171

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 28 gennaio 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Chieti. — Intestazione: Scuola media statale «C. De Lollis» di Chieti. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A5251

N. 247

Corso dei cambi del 21 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1306,600	1306,600	1306,40	1306,600	1306,600	1306,47	1306,350	1306,600	1306,600	1306,60
Marco germanico	736,750	736,750	736,50	736,750	736,750	736,52	736,300	736,750	736,750	736,75
Franco francese	215,550	215,550	215,70	215,550	215,550	215,59	215,640	215,550	215,550	215,55
Fiorino olandese	652,150	652,150	652,80	652,150	652,150	652,12	652,100	652,150	652,150	652,15
Franco belga	35,122	35,122	35,14	35,122	35,122	35,12	35,130	35,122	35,122	35,12
Lira sterlina	2357,600	2357,600	2358 —	2357,600	2357,600	2358,80	2360 —	2357,600	2357,600	2357,60
Lira irlandese	1969,900	1969,900	1968 —	1969,900	1969,900	1969,20	1968,500	1969,900	1969,900	—
Corona danese	190,440	190,440	190,60	190,440	190,440	190,44	190,440	190,440	190,440	190,44
Dracma	8,853	8,853	8,87	8,853	—	—	8,855	8,853	8,853	—
E.C.U.	1528,850	1528,850	1529,50	1528,850	1528,850	1529 —	1529,150	1528,850	1528,850	1528,85
Dollaro canadese	1087,500	1087,500	1089 —	1087,500	1087,500	1087,67	1087,800	1087,500	1087,500	1087,50
Yen giapponese	10,464	10,464	10,48	10,464	10,464	10,46	10,470	10,464	10,464	10,46
Franco svizzero	870,650	870,650	872,25	870,650	870,650	870,69	870,730	870,650	870,650	870,65
Scellino austriaco	104,537	104,537	104,65	104,537	104,537	104,55	104,580	104,537	104,537	104,52
Corona norvegese	198,540	198,540	199 —	198,540	198,540	198,64	198,740	198,540	198,540	198,54
Corona svedese	212,820	212,820	212,90	212,820	212,820	212,82	212,800	212,820	212,820	212,82
FIM	312,600	312,600	312,90	312,600	312,600	312,60	312,800	312,600	312,600	—
Escudo portoghese	8,860	8,860	8,87	8,860	8,860	8,86	8,865	8,860	8,860	8,86
Peseta spagnola	11,402	11,402	11,42	11,402	11,402	11,40	11,400	11,402	11,402	11,40
Dollaro australiano	1113,500	1113,500	1116 —	1113,500	1113,500	1113,50	1112,500	1113,500	1113,500	1113,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86.675
» » » 22- 6-1987/91	86,400
» » » 18- 3-1987/94	73 —
» » » 21- 4-1987/94	72,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,300
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	101,625
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,550
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,250
» » » » 1- 6-1984/91	100,575
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	99,775
» » » » 1- 9-1984/91	99,825
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,850
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,075
» » » » 18- 4-1986/92	96,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,275
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,250
» » » » 1-12-1987/92	97,975
» » » » 18- 6-1986/93	94.77ˢ
» » » » 17- 7-1986/93	95,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,100
» » » » 18- 9-1986/93	95 —
» » » » 20-10-1986/93	96,300
» » » » 19-12-1986/93	96,650
» » » » 18-11-1987/93	97,700
» » » » 1- 1-1988/93	97 —
» » » » 1- 2-1988/93	96,900
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	96,875
» » » » 1- 5-1988/93	93,275
» » » .-ɩʋ-1987/94	97,650
» » » » 1- 2-1985/95	97,425
» » » » 1- 3-1985/95	93,500
» » » » 1- 4-1985/95	93,100
» » » » 1- 5-1985/95	92,875
» » » » 1- 6-1985/95	92,900
» » » » 1- 7-1985/95	94,225
» » » » 1- 8-1985/95	94,250
» » » » 1- 9-1985/95	93,500
» » » » 1-10-1985/95	94,200
» » » » 1-11-1985/95	94,925
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,950
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,150
» » » » 1- 2-1986/96	94,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94.150
» » » » 1- 4-1986/96	93,825
» » » » 1- 5-1986/96	93,775
» » » » 1- 6-1986/96	93,650
» » » » 1- 7-1986/96	93,625
» » » » 1- 8-1986/96	93,900
» » » » 1- 9-1986/96	93,750
» » » » 1-10-1986/96	93,575
» » » » 1-11-1986/96	94.500
» » » » 1-12-1986/96	95.500
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,475
» » » » 18- 2-1987/97	94,450
» » » » 1- 3-1987/97	94,125
» » » » 1- 4-1987/97	93,600
» » » » 1- 5-1987/97	93,575
» » » » 1- 6-1987/97	93.450
» » » » 1- 7-1987/97	93.650
» » » » 1- 8-1987/97	93.900
» » » » 1- 9-1987/97	96.950
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99.975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,400
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	98.275
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	98.050
» » » 10,50% 1- 3-1990	98.850
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,450
» » » 10.50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97.825
» » » 10,50% 1- 4-1990	98 - ·
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,725
» » » 10,50% 15- 4-1990	98 · ·
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	98.400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 10,50% 18- 5-1990	98.350
» » » 9,15% 1- 6-1990	97.575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,325
» » » 9.50% 1- 7-1990	98.625
» » » 10,50% 1- 7-1990	99 ·
» » » 9,50% 1- 8-1990	98.450
» » » 10,50% 1- 8-1990	98.125
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 11,25% 1- 9-1990	98.900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99.750
» » » 9,25% 1-11-1990	96.675
» » » 9,25% 1-12-1990	96.600
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94.400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94.350
» » » 11.00% 1- 2-1992	96.275
» » » 9,15% 1- 3-1992	94.750
» » » 9,15% 1- 4-1992	94.500
» » » 11,00% 1- 4-1992	96.800
» » » 9,15% 1- 5-1992	94.625
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	96.300
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,200
» » » » 1983/90 11,50%	105,050
» » » » 1984/91 11,25%	105.725
» » » » 1987/91 8,75%	99.550
» » » » 1984/92 10,50%	106 —
» » » » 1985/93 9,60%	103.225
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 9,00%	101.200
» » » » 1985/93 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 8.75%	100,650
» » » » 1986/94 6,90%	93,125
» » » » 1987/94 7,75%	94.675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21128

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1988 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		118.425.025.942		
Gestione di bilancio	Entrate finali	248.190.211.203.900		— 166.713.267.179.739
	Spese finali		414.903.478.383.639	
	Rimborso di prestiti		53.744.207.764.495	
	Accensione di prestiti	123.046.767.656.198		
	TOTALE	371.236.978.860.098	468.647.686.148.134	— 97.410.707.288.036
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.980.880.960.192.225	1.922.539.509.567.456	+ 58.341.450.624.769
	Crediti di tesoreria	654.031.827.983.376	614.971.298.184.642	+ 39.060.529.798.734
	TOTALE	2.634.912.788.175.601	2.537.510.807.752.098	+ 97.401.980.423.503
	TOTALE COMPLESSIVO	3.006.268.192.061.641	3.006.158.493.900.232	
Fondo di cassa al 30 novembre 1988			109.698.161.409	
	TOTALE A PAREGGIO	3.006.268.192.061.641	3.006.268.192.061.641	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 30 novembre 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	118.425.025.942	109.698.161.409	— 8.726.864.533
Crediti di tesoreria	226.589.978.377.108	187.529.448.578.374	— 39.060.529.798.734
TOTALE	226.708.403.403.050	187.639.146.739.783	— 39.069.256.663.267
Debiti di tesoreria	581.915.908.564.956	640.257.359.189.725	— 58.341.450.624.769
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.207.505.161.906	— 452.618.212.449.942	— 97.410.707.288.036

Circolazione di Stato: (metallica in milioni di lire) al 30 novembre 1988: 1.248.681.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**202.239.000.000.000 ***				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	**45.222.205.462.725 ***				
ENTRATE CORRENTI	**247.461.205.462.725 ***	**TITOLO I — Spese correnti**	**367.652.671.019.447**	Risparmio pubblico	- 120.191.465.556.722 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**729.005.741.175 ***	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	**47.250.807.364.192**		
ENTRATE FINALI	**248.190.211.203.900**	**SPESE FINALI (1)**	**414.903.478.383.639**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 166.713.267.179.739
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**53.744.207.764.495**		
ENTRATE FINALI	**248.190.211.203.900**	**SPESE COMPLESSIVE**	**468.647.686.148.134**	Ricorso al mercato	— 220.457.474.944.234
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**123.046.767.656.198**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**371.236.978.860.098**	**SPESE COMPLESSIVE**	**468.647.686.148.134**	**Saldo di esecuzione del bilancio**	— 97.410.707.288.036

* Dato provvisorio

(1) Comprende regolazione debiti pregressi per 40.695 miliardi.

88A5252

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I In cassa . . . L.			2.526.413.383.561	
II In deposito all'estero . . . »			24.981.866.444.098	27.508.279.827.659
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.310.416.860.868
CASSA. . . . »				55.264.430.357
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio:				
ordinario . . . L.		316.971.504.062		
- ammassi . . . »		2.247.556.628.578	2.564.528.132.640	
II Anticipazioni:				
in conto corrente . . . L.		136.582.741.708		
- a scadenza fissa . . . »				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		4.093.099.255.650	4.229.681.997.358	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.794.210.129.998
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU . . . L.			10.464.648.879.056	
II Altre attività:				
- biglietti e divise. . . . L.		1.564.685.126		
- corrispondenti in conto corrente . . . »		703.044.667.057		
- depositi vincolati . . . »		587.068.390.184		
- diverse . . . »		341.502.006.541	1.633.179.748.908	12.097.828.627.964
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				1.154.231.935.431
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			28.966.984.802.707	
II - Conti speciali . . . »			3.414.625.835.478	32.381.610.638.185
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				70.457.628.656.009
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				423.071.046.663
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— *in libera disponibilità*. . . . L.		61.535.141.721.745		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.241.035.389.729		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.421.271.730.546	64.197.448.842.020	
II Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		449.337.000.058		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		990.680.815.614	1.440.017.815.672	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle *riserve statutarie*. . . . L.	879.986.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	165.611.462.217	166.491.448.848		
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	30.748.794.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	25.328.561.959	56.077.356.704		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	200.929.860.177			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	266.977.661.283	467.907.521.460	690.476.327.012	66.327.942.984.704
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.625.117.188.264	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.630.717.886	1.810.747.906.150
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). . . . L.				25.117.068.246
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			80.347.974.379	
II — *Impianti* . . . »			143.363.742.211	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	224.018.911.678
PARTITE VARIE				
I — Biglietti di banca in fabbricazione. . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— *completati*. . . . L.		38.915.307.609		
— in allestimento . . . »		11.323.154.670	50.238.462.279	
III Debitori diversi . . . L.			274.347.825.679	
IV Altre . . . »			1.126.869.508.859	1.451.455.796.817
RATEI. . . . L.				2.899.382.151.211
RISCONTI . . . »				
SPESE DELL'ESERCIZIO. . . . »				8.217.299.283.033
L.				241.638.506.254.973
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		9.302.809.265.918		
— altri. . . . »		986.554.671.757.196	995.857.481.023.114	
II - Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		13.706.049.400		
— esteri . . . »		2.538.658.819.831	2.552.364.869.231	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			3.204.163.852.627	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			101.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.413.400.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			313.747.714.913	1.013.342.157.459.885
TOTALE . . . L.				1.254.980.663.714.858

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A5253

D'ITALIA

30 novembre 1988

PASSIVO

Voce				Parziali		Totali
CIRCOLAZIONE					L.	53.512.301.744.000
VAGLIA CAMBIARI					»	614.909.950.883
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	—		
II — Altri			»	1.574.463.876		1.574.463.876
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	1.944.682.290.298
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	105.394.343.018
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	104.226.821.398.026		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	11.761.563		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	68.751.219		
IV — Società costituende			»	5.733.468.934		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	149.506.876.329		104.382.142.256.071
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.414.625.835.478
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.455.779.169		
II — Conti dell'estero in lire			»	269.791.564.833		273.247.344.002
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.464.648.796.299
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	213.441.580.225
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.056.703.529.821		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.652.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	4.048.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	706.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.389.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
X — Imposte			»	1.300.411.847.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.145.609.254		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	635.718.171		49.550.472.038.701
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	267.210.222.320		
II — Altre			»	2.786.260.907.521		3.053.471.129.841
RATEI					L.	1.624.914.936.364
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	950.696.944.292
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.025.363.615.052
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	8.527.446.397.384
					L.	241.638.506.254.973
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	995.857.481.023.114		
II — Titoli e valori presso terzi			»	2.552.364.869.231		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	3.204.163.852.627		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	101.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	1.413.400.000.000		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	313.747.714.913		1.013.342.157.459.885
				TOTALE . . .	L.	1.254.980.663.714.858

I ragioniere generale: GIANNOCCOLI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dei trasporti relativo al decreto ministeriale 2 novembre 1988 concernente: «Modificazioni alle disposizioni generali ed alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale, relativamente al trasporto delle merci voluminose». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1988).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 2), lettera *a)*, nella frazione $T = \frac{t\,(V + 16)}{51}$, il denominatore *51* viene rettificato in *50*.

Alla lettera *b)*, sempre del punto 2), nella frazione $T = \frac{t\,(V + 35)}{57}$, il denominatore *57* viene rettificato in *56*.

Al punto 3, secondo capoverso, nella tabella «media di carico», dove è scritto: «km da *51* a 200...», si legga: «km da *50* a 200...».

Al punto 7, secondo capoverso, dove è scritto: «... prevista nel precedente *art. 5*...», si legga: «... prevista nel precedente *punto 3)*...».

89A0034

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 8, ultimo periodo, dove è scritto: «Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno *per i periodi* non superiori,», leggasi: «Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno *per periodi* non superiori,»;

all'art. 2, comma 5, dove è scritto: «... copia *autenticata* delle deliberazioni ...», leggasi: «... copia *autentica* delle deliberazioni ...»;

all'art. 4, comma 7, lettera *a*), dove è scritto: «... per le liquidazioni *operante* ...», leggasi: «... per le liquidazioni *operate* ...»;

all'art. 18, comma 1, lettera *d*), dove è scritto: «... con i criteri indicati alla lettera b) *del comma 1* e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) *dello stesso comma 1*.», leggasi: «... con i criteri indicati alla lettera *b*) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera *c*)»;

all'art. 19, comma 5, dove è scritto: «La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987 *Le* altre sono determinate ...», leggasi: «La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987*; le* altre sono determinate ...»;

all'art. 21, comma 3, dove è scritto: «... con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza del 28 febbraio 1990, ...», leggasi: «... con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, ...»;

all'art. 29, comma 1, dove è scritto: «... di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione *tecnico-amministrativo* e di controllo ...», leggasi: «... di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione *tecnico-amministrativa* e di controllo ...».

89A0051

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonché per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, comma 4, dove è scritto: «... possono essere stabiliti coefficienti *presunti* di reddito... », leggasi: «... possono essere stabiliti coefficienti *presuntivi* di reddito ...»;

all'art. 22, comma 3, lettera *b*), dove è scritto: «... e contemporaneamente *per fare* la maggior imposta eventualmente dovuta.», leggasi: «... e *deve* contemporaneamente *versare* la maggior imposta eventualmente dovuta.»;

all'art. 26, alla fine del comma 5, dove è scritto: «... che hanno concorso a formare il reddito di queste,». », leggasi: «... che hanno concorso a formare il reddito di queste;». »;

all'art. 30, comma 1, dove è scritto: «... è aggiunto, *infine*, il seguente comma:», leggasi: «... è aggiunto, *in fine*, il seguente comma:»;

all'art. 32, comma 2, dove è scritto: «... la ritenuta di cui al comma *1* dell'art. 26 ...», leggasi: «... la ritenuta di cui al comma *primo* dell'art. 26 ...»;

all'art. 36, comma 2, dove è scritto: «... a quello in cui è *stata* attribuito il numero di partita IVA.», leggasi: «... a quello in cui è *stato* attribuito il numero di partita IVA.».

89A0052

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. **265.000**
- semestrale	L. **145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. **40.000**
- semestrale	L. **25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. **150.000**
- semestrale	L. **85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. **40.000**
- semestrale	L. **25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. **150.000**
- semestrale	L. **85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. **500.000**
- semestrale	L. **270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. **2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una *sola* Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **200.000**
Abbonamento semestrale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*